

STATUTO

Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - PATRIMONIO

Art. 1

Denominazione

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE GAIA ONTOSOFIA - ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "FONDAZIONE GAIA ONTOSOFIA - ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico. Tuttavia, sino a quando non sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, comunque, sino all'iscrizione della Fondazione nel medesimo registro, l'acronimo "ETS" non potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Cassano delle Murge (BA) alla Contrada Taverna Nuova n. 106.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Esteri onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Finalità e Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la Fondazione promuove la cultura dell'ontosofia ecosistemica per la salvaguardia della salute degli esseri umani nella propria terra nel rispetto e nell'armonia della biodiversità e la cura delle varie forme di vita vegetale ed animale delineata dai ferventi intellettuali dell'ecoterapia ed ecopsicologia.

Scopi della fondazione sono:

- attuare politiche di sensibilizzazione alle problematiche ambientali;

	- reintegrare il benessere psichico e psicosomatico dell'es-	
	sere umano; - formare alla creatività individuale e collettiva; - porre in essere politiche di integrazione di individui stranieri finalizzata alla pace, all'amore ed al progresso della civiltà dei popoli; - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, l'educazione ambientale, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decreto legislativo 152/2006; - garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura; - tutelare le specie animali e vegetali; - tutelare il patrimonio artistico, culturale, storico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario, di cui al D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e Ambientali); - promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; - superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria ed alle minacce ai diritti umani e politici; - promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; - promuovere ed organizzare attività di volontariato; - contribuire, con azioni coordinate, finalizzate agli scopi sociali, allo sviluppo socio - economico del territorio del Parco dell'Alta Murgia; - svolgere attività di assistenza socio-sanitaria; - svolgere attività di educazione, di istruzione e di formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - svolgere attività di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; - prestare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 112/2017; - svolgere attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni; - organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche; - svolgere attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Per la realizzazione di queste finalità, la Fondazione si	

propone di svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- diffondere la cultura e le pratiche dell'apertura (*open source, open data, open content, open science, etc.*) e dei beni comuni digitali (*digitalcommons*);
- promuovere e gestire iniziative editoriali in qualsiasi formato e diffuse attraverso qualsiasi canale (internet, tv, radio, edicole, librerie, ecc.) nonchè produrre e fornire contenuti informativi e di comunicazione a terzi sui temi riguardanti le proprie finalità;
- favorire l'incontro e lo scambio tra culture e competenze diverse (tecnologiche, informatiche, politiche, giornalistiche, economiche, sociali, artistiche e di attivismo civico e politico);
- fare ricerca, formazione e didattica per diffondere la cultura dell'ontologia ecosistemica;
- collaborare con tutti i soggetti che in Italia e all'estero svolgono attività nei settori di intervento della Fondazione.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori e dei partecipanti e di terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto con enti pubblici o privati e che sia considerato opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali attività di marketing, bookshop, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo ovvero successivamente da altri Partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie a favore della Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati;

- dai contributi riconosciuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione.

Art. 6

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7

Durata

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 9

Fondatori

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione ed alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione e coloro che, successivamente, acquisiscono tale qualifica su designazione degli altri Fondatori. I Fondatori possono attribuire tale qualifica a coloro che abbiano chiesto di partecipare alla Fondazione e che si siano distinti per particolari meriti scientifici ovvero per l'impegno personale o economico, nel perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 10

Partecipanti

Sono Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, anche aventi sede all'estero, e gli enti che contribuiscano al patrimonio della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Chi desidera aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante deve presentare domanda scritta indirizzata al Consi-

glio di Amministrazione.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente e la dichiarazione di conoscere lo statuto ed i regolamenti della fondazione e di impegnarsi ad osservarli.

Sulle domande di ammissione delibera il consiglio di amministrazione. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Partecipanti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla all'interessato, il quale può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 11

Diritti ed obblighi dei Fondatori e dei Partecipanti alla Fondazione

I soci, Fondatori e Partecipanti, sono tenuti ad osservare le norme di funzionamento contenute nel presente statuto e nei regolamenti adottati dagli organi della Fondazione ai sensi di statuto.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimen-

to delle obbligazioni assunte.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Comitato esecutivo;
- l'Assemblea Generale.

E' facoltà dell'Assemblea generale prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche sociali; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dai suddetti soggetti che ricoprono cariche sociali.

In ogni caso, tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione.

Il tutto sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici, nominati dall'Assemblea Generale tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori.

Possono essere nominati consiglieri soltanto coloro che rivestano la qualifica di Fondatori o di Partecipanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea Generale ovvero decadenza a seguito della perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante.

I membri sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tutte le ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione del membro o dei membri venuti meno, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma. I consiglieri cooptati restano in carica fino allo spirare del termine del mandato degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente

Statuto;

- 3) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- 5) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed il Vicepresidente;
- 6) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- 7) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 8) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 9) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
- 10) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.

Art. 15

Comitato esecutivo

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Art. 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e

possono essere confermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 19

Organo di Controllo

L'organo di controllo è scelto e nominato dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta; può essere monocratico ovvero composto da tre membri, secondo quanto deciso dall'assemblea all'atto della nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento della Fondazione.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

Revisione dei Conti

Nei casi in cui sia obbligatoria per legge la revisione legale dei conti, questa è affidata all'organo di controllo.

In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, sia Fondatori che Partecipanti, ed è organo sovrano della Fondazione stessa.

Art. 22

Assemblee: attribuzioni

L'assemblea Generale decide la programmazione delle attività da tenersi nell'anno e eventuali modifiche a seguito di eventi straordinari.

All'Assemblea generale spettano i seguenti compiti:

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del l'organo di controllo ed il revisore dei conti;

c) deliberare l'ammontare dei compensi degli amministratori;

d) deliberare sulle modificazioni e dello statuto;

e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

f) deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

g) deliberare su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla legge e dallo statuto ovvero sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo degli associati.

Art. 23

Assemblee: quorum costitutivi

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 24

Funzionamento delle Assemblee

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale sia ordinaria sia straordinaria tutti i Fondatori ed i Partecipanti regolarmente iscritti.

L'intervento all'assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal se-

gretario nominato dalla stessa assemblea su proposta del Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

Art. 25

Assemblee: quorum deliberativi

L'Assemblea in prima convocazione delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in proprio o per delega.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, o in proprio o per delega.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, che pregiudicano i diritti di una delle due Categorie di Fondatori e Partecipanti, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Le decisioni intorno alla nomina delle cariche richiedono nella prima votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Dalla seconda la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

- i bilanci approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione;
- l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 euro, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei Fondatori Promotori e Partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte;

- gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti nonché ai fondatori;

- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate.

Art. 27

Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di 5 (cinque) a 1 (uno).

CAPO III

ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO

Art. 28

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio di esercizio rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e deve essere redatto secondo quanto prescritto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di

altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 29

Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, o sentito il parere dei Fondatori Promotori e dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori e a seguito di parere favorevole previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o, in alternativa, dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri enti del Terzo Settore di natura non commerciale che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

CAPO IV

RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 30

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 31

Obblighi in attesa del riconoscimento

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, insieme ai Fondatori, per ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica.

In attesa del riconoscimento della personalità giuridica, i Fondatori e i membri del Consiglio di amministrazione devono comportarsi con prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento.

Ove per qualsiasi causa non si ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione verranno restituiti a Fondatori e Partecipanti mediante la risoluzione dell'atto costitutivo.

Firmato: Francesco PALMIROTTA - Riccarda FORTUNATO - Donna Almares PALMIROTTA - Lucia Rita Maria DIPALO - Paolo MINAFRA - Notaio Alberto SCAFARELLI - VIOLANTE Chiarastella - Pragassen CUNDEN - Impronta del Sigillo.